

Civile Sent. Sez. L Num. 20726 Anno 2015

Presidente: STILE PAOLO

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 14/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 4280-2012 proposto da:

BENVENUTO FORTUNATO C.F. BNVFTN46R06L375B,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA
PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO
SALAFIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
LEONARDO CARBONE, DANIELA CARBONE, giusta delega in
atti;

2015

3013

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
n. 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 974/2011 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 13/12/2011 R.G.N. 261/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato CARBONE LEONARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto.



Udienza del 9.1.2015, causa n. 18

R.G. 4280/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1.4.2011 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato al Benvenuto Fortunato (per tardività della contestazione dell'addebito) con condanna al risarcimento del danno. La Corte di appello di Ancona accoglieva l'appello dell'Agenzia e, in riforma della impugnata sentenza, respingeva la domanda del Fortunato. La Corte territoriale osservava che la contestazione non appariva tardiva perché il rapporto sull'operato del Benvenuto era pervenuto al responsabile del procedimento solo il 12.2.2010 e, poi, il procedimento era stato subito concluso. I ritardi precedentemente accumulati non potevano essere riferiti all'Amministrazione; inoltre gli accertamenti erano complicati e necessitavano di specifici approfondimenti; nel caso in esame mancavano termini rigidi decadenziali. Nel merito era emerso che il Direttore Benvenuto aveva attestato falsamente di avere prestato servizio in ufficio per alcune ore pomeridiane per tre gg. settimanali e per otto mesi, percependo indebitamente buoni pasti. Il comportamento era certamente grave e tale da minare il rapporto fiduciario in quanto si era falsamente attestato un'attività di lavoro prestata in ufficio al fine di percepire, indebitamente, buoni pasto non spettanti da parte proprio del soggetto posto al vertice dell'ufficio e demandato ad assicurare il rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti ed il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il benvenuto con cinque motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 2106 e 2109 c.c. e dell'art. 7 L. n. 300/70. La contestazione era tardiva come già ritenuto dal Giudice di prime cure: i fatti erano del Luglio 2008-Febbraio 2009 e l'indagine conoscitiva (con l'audizione anche dell'interessato) era stata conclusa già nel Marzo del 2009 ma era stata senza alcuna giustificazione trasmessa il 12.2.2010 al Direttore regionale. La contestazione era, quindi, intervenuta a distanza di un anno.

Il motivo appare infondato. La sentenza impugnata ha sul punto osservato che la relazione conclusiva è pervenuta al Direttore Regionale, titolare dell'azione disciplinare e responsabile del procedimento, il 12.2.2010 e che da tale data il procedimento è stato concluso con la contestazione e l'irrogazione della sanzione in tempi stretti. La Corte territoriale ha anche osservato che l'indagine presentava una complessità di accertamenti e che era obiettivamente delicata, nelle sue conseguenze, posto l'incarico conferito al ricorrente. La motivazione appare



congrua e logicamente coerente posto che emerge che la contestazione e l'irrogazione della sanzione sono avvenuti in tempi stretti non appena l'Amministrazione è stata informata dei termini esatti dell'inadempimento disciplinare nella persona del titolare della sanzione disciplinare. La complessità e delicatezza del caso in esame emerge obiettivamente dalla contestazione (non si tratta di un singolo inadempimento, ma di un'attività protrattasi per ben otto mesi) e dal ruolo di responsabilità del ricorrente; la circostanza addotta nel ricorso (che comunque non emerge dalla sentenza impugnata) per cui non sarebbero stati effettuati atti istruttori dopo il marzo del 2009 non implica che non siano stati effettuati controlli e verifiche e non sia stato adeguatamente ponderata la vicenda, prima di trasmettere il rapporto conclusivo all'Ufficio competente per adottare i necessari provvedimenti (che poi ha agito immediatamente). Le censure in ordine alla semplicità del caso, oltre a non essere persuasive e comprovate appaiono, anche di merito, dirette ad una " rivalutazione del fatto" come tale inammissibile in questa sede.

Con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 300/70 e degli artt. 68 r 69 D. Lgs. n. 150/2009. La contestazione era tardiva ed in violazione dei termini previsti dal D. Lgs. n.150/2009.

Il motivo appare infondato Circa la pretesa violazione dell'art. 7 si è già detto *supra*. Per quanto riguarda la pretesa violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 150/09 la questione sembra " nuova" e quindi inammissibile posto che la sentenza impugnata non menziona questo profilo e parte ricorrente non ricostruisce dove e come il detto profilo sia stato sollevato nei gradi di merito. In ogni caso i termini richiamati nel motivo di cui al D. Lgs. n. 150/09 vanno riferiti al momento in cui il Responsabile dell'azione disciplinare e responsabile del procedimento è stato investito del caso per l'adozione dei relativi provvedimenti e non agli atti preliminari di verifica compiuti dalla sedi periferiche dell'Agenzia intimata.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 7 L. n. 300/70. Era stato violato anche il principio di specificità della contestazione. Non erano mai stati chiariti i pormeriggi in contestazione.

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione. La sentenza impugnata non menziona questo profilo e parte ricorrente non ricostruisce dove e come il detto profilo sia stato sollevato nei gradi di merito, limitandosi ad affermare genericamente di aver già sollevato la questione.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 L. n. 300/70 e dell'art. 2110 comma secondo c.c. Il recesso era avvenuto in periodo di malattia.

Il motivo appare inammissibile: la questione appare " nuova" e quindi inammissibile posto che la sentenza impugnata non menziona questo profilo e parte ricorrente non ricostruisce dove e come il detto profilo sia stato sollevato nei gradi di merito.

Con il quinto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300/70. Il fatto non era di tale gravità da legittimare una sanzione espulsiva. In ogni caso il ricorrente ricopriva un incarico dirigenziale con svolgimento dell'attività in prevalenza fuori dall'Ufficio. Non era



vero che il ricorrente abbia attestato un'attività lavorativa mai svolta, come emergeva dalle dichiarazioni dello stesso non prese in considerazione dallo Corte di appello.

Il motivo appare infondato. Va premesso che la documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alle note difensive non può essere presa in considerazione in quanto prodotta tardivamente ex art. 372 c.p.c. . La sentenza impugnata ha accertato che il ricorrente ha compilato alcune dichiarazioni che attestavano la sua presenza in ufficio in orario in cui invece era assente: tali dichiarazioni sono state utilizzate per la percezione ingiustificata di buoni pasto in relazione alla non veritiera attestazione dello svolgimento di attività lavorativa in ufficio. La non corrispondenza tra l'attestazione alla verità è obiettiva, apparendo superfluo stabilire se il ricorrente fosse impegnato per ragioni di ufficio altrove posto che lo stesso ricorrente ha attestato di avere svolto attività lavorativa in ufficio e per questo titolo ha beneficiato di buoni pasti non spettanti a tale titolo in quanto correlati ad una presenza che non vi era in realtà stata. Neppure in questa sede il ricorrente chiarisce se i buoni pasti percepiti in realtà spettassero ed a che titolo per la pretesa attività prestata all'esterno , ma in ogni caso rimane il fatto che non potevano essere erogati sulla base di una dichiarata prestazione lavorativa svolta in ufficio non corrispondente al vero. La Corte di appello ha peraltro correttamente sottolineato la gravità del fatto addebitato anche dal punto di vista soggettivo posto che l'attestazione non veritiera proviene del soggetto posto al vertice dell'ufficio (Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Fermo) e demandato ad assicurare il rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti ed il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, così come ha ricordato la chiara preordinazione dell'attestazione infedele e cioè il godimento di buoni pasto non in realtà dovuti, per lo meno in relazione al titolo fatto valere in concreto per ottenerli. La motivazione appare quindi congrua e logicamente coerente avendo dettagliatamente esaminato gli aspetti obiettivi e soggettivi della vicenda: le censure sono per contro di merito in quanto dirette ad una " rivalutazione del fatto", come tale inammissibile in questa sede.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante le alterne vicende processuali sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1.7.2015